

**REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI BIS DELLA
LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI
REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ)**

ULTERIORI EMENDAMENTI E OSSERVAZIONI

Art. 7

Al comma 2: Inserire la possibilità che l'agenzia di onoranze funebri avente sede in Lombardia possa effettuare la chiusura del feretro (stante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla Regione), mentre il trasporto possa essere effettuato dall'agenzia proveniente da altra Regione (o Stato estero) presso la quale è destinato il feretro per la sepoltura. Si propone inoltre di prevedere la separazione della figura dell'addetto al trasporto dal soggetto che effettua la chiusura del feretro con verbalizzazione dell'identificazione del cadavere. Ciò potrebbe consentire ad un'agenzia di effettuare la chiusura del feretro e ad un'altra agenzia di effettuare il trasporto verso il luogo di celebrazione del funerale e/o verso il luogo di sepoltura, con il tracciamento delle diverse attività.

Art. 25

Comma 1: Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura. **Nel caso in cui nel medesimo Comune vi siano più cimiteri, la presenza del deposito mortuario è obbligatoria in uno soltanto dei diversi cimiteri.**

Art. 28

Comma 1: Inserire una previsione che semplifichi la gestione delle ceneri animali per non aggravare il procedimento funerario. Dal momento che sussiste una discrezionalità della struttura comunale nel poter istituire aree dedicate alla sepoltura degli animali, è opportuno disciplinare il trattamento delle ceneri animali a seguito dell'estumulazione. Infatti, qualora non esistessero aree di sepoltura degli animali nel cimitero, si potrebbero generare criticità per il trattamento dei resti dell'animale, che rimarrebbe privo di normazione. Si suggerisce quindi di trattare i resti cinerari dell'animale come rifiuto cimiteriale e di prevederlo con esplicita disposizione regolamentare. Si sconsiglia fortemente, per evitare di urtare la sensibilità di parte dei concittadini, di prevedere la promiscuità delle ceneri derivanti da cremazioni di umani con quelle derivanti da cremazioni animali.

Art. 31

Comma 3: Si consiglia di evitare questa previsione e di trattare la realizzazione o l'ampliamento del forno come ogni altra opera pubblica. Questo ulteriore e non ben precisato passaggio in Consiglio Comunale rischia di creare confusione e di appesantire fortemente l'iter per l'approvazione dell'opera.